

**Istituto Regina Margherita di Torino**  
**Soppressione di una classe della scuola media superiore**  
**Intervento del Difensore civico per tutelare il diritto di partecipazione degli studenti alle**  
**scelte intraprese dall'Istituto scolastico**

A seguito di alcuni “tagli” decisi dal Ministero, per l’anno scolastico 2011-2012 l’Istituto Regina Margherita di Torino ha disposto la “cancellazione” della classe III C/F e l’assegnazione degli alunni ad altre tre classi collocate su tre diverse sedi scolastiche: 8 alunni per la succursale di Via Casana; 6 per la succursale di Corso Caduti del lavoro e 5 presso la sede di Via Valperga Caluso.

I genitori di alcuni allievi ed un insegnante si sono rivolti al Difensore civico per chiedere la reintegrazione della classe, facendo osservare gli innumerevoli disagi formativi, logistici e di organizzazione, senza trascurare l’impatto psicologico, che possono derivare da tale cambiamento.

Inoltre, i ricorrenti hanno fatto presente di avere prima di allora indirizzato a diversi destinatari, tra cui l’Ufficio scolastico regionale e provinciale e l’Assessore all’Istruzione della Provincia di Torino, alcune lettere che segnalavano la vicenda senza avere ottenere alcuna risposta.

Il Difensore civico ha quindi prontamente inviato una lettera al Direttore scolastico dell’Istituto Regina Margherita, all’Ufficio scolastico regionale e provinciale e l’Assessore all’Istruzione della Provincia di Torino con la quale ha invitato gli Enti interpellati a fornire un riscontro alle lettere già inviate dagli esponenti, specificando la necessità di chiarire in che modo erano state tenute in considerazione le osservazioni formulate dagli interessati in merito alle esigenze di continuità didattica e di evidenziare le valutazioni compiute in ordine alle ulteriori soluzioni percorribili.

In proposito, ha osservato il Difensore civico, appariva necessaria e doverosa un’interlocuzione del dirigente scolastico della scuola con i genitori degli allievi interessati, attraverso la quale potessero essere conoscibili ai genitori le motivazioni delle opzioni che, correlandosi alla normativa, avrebbero potuto trovare attuazione.

Si trattava infatti per l'amministrazione, secondo quanto rilevato dal Difensore civico, di ottemperare ad un dovere di riscontro motivato che nasce dall'esigenza di tutelare diritti fondamentali degli studenti, dei genitori e del corpo docente, e che attengono alla qualità della formazione pedagogico-educativa e alla continuità didattica.

Accogliendo la sollecitazione del Difensore civico la scuola, come dichiarato dal Direttore scolastico dell'Istituto, "ha fatto partecipare i ragazzi alla riorganizzazione invitandoli ad indicare i gruppi di allievi che avrebbero voluto mantenere, garantendo eventuali recuperi necessari per il cambio degli insegnanti"

Perciò, l'omessa rappresentazione, in contraddittorio necessario con gli interessati, delle ragioni oggettive che possano impedire il mantenimento dell'unitarietà della classe e/o lo smembramento della stessa ove necessitato *ex lege*, ma sempre previo concerto con i genitori degli allievi, quale *extrema ratio*.

L'odierno intervento del Difensore civico sollecita pertanto la necessità di un doveroso riscontro ad opera degli Enti destinatari dello stesso, riscontro che è assolutamente urgente in considerazione del ritardo e, per altro verso, dell'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico.

Riscontro che il Difensore civico attende unitamente agli interessati a stretto giro di posta cui la presente lettera viene indirizzata per doverosa trasparenza.

Così pure, sempre per doverosa trasparenza, provvediamo a trasmettere copia della presente a tutti gli altri destinatari delle citate note 30.06.2011 e 24.08.2011 e così anche alla cortese Dr.ssa Maria Teresa Martinengo che curò l'articolo del 17.06.2011 comparso sul quotidiano "La Stampa" sopracitato, tenutosi conto che gli interessati indirizzarono le loro note anche allo stesso quotidiano.

Cordiali saluti.

- a) mancato riscontro alle note sopraccitate del 30.06.2011 e 25.08.2011
- b) omessa rappresentazione e informazione, con coinvolgimento delle famiglie, circa le motivazioni che impedirebbero il mantenimento della classe, tenutosi conto delle disposizioni di cui all'art. 16 del del D.P.R. 20.03.2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione delle reti scolastiche e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) che stabilisce i seguenti elementi di valutazione: "*a) domande di iscrizione presentate; b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici; c) la*

*serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva; d) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuola e nuovi indirizzi di specializzazione”, ai fini della formazione delle classi nel rispetto dei criteri che impongono il riconoscimento del diritto alla continuità didattica e formativa sia pure compatibilmente con limiti di funzionalità ed efficienza a carattere economico-finanziario nonché attinenti alla sicurezza degli edifici scolastici (con coinvolgimento del competente Ente provinciale)*

A questo punto, considerandosi che l'anno scolastico sta per iniziare e che ai cittadini esponenti a tutt'oggi non é stato fornito riscontro, si é reso necessario il doveroso intervento del Difensore civico.

Come é noto, lo Statuto della Regione Piemonte colloca l'Ufficio del Difensore civico tra gli Istituti di garanzia, in quanto Autorità indipendente preposta alla tutela amministrativa dei cittadini.

Il Difensore civico, nell'ambito della funzione di garanzia dell'imparzialità e della buona amministrazione, ha il compito di tutelare i diritti fondamentali delle persone, stimolando e sollecitando da parte dei pubblici uffici comportamenti improntati all'informazione, alla partecipazione e alla trasparenza nei confronti dei cittadini, con adeguato riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente protetti.

In tale ambito, quindi emerge la rilevanza della posizione dei sig.ri DRAGO Maria, PRESENDA Renato, MARTINACCI Paola Maria, TENCONI Carla Luisa, in qualità di genitori e legali rappresentanti dei figli alunni della classe terza C/F, e ancor prima degli stessi allievi titolari del diritto all'istruzione e alla formazione, i cui interessi a proteggere e conservare l'istruzione degli alunni della classe comportano necessariamente l'obbligo di fornire una risposta compiuta ed esauriente alle note del 30.06.2011 e 25.08.2011; tale riscontro costituendo primario adempimento per un procedimento conforme alle regole di trasparenza e partecipazione dei cittadini.

Inoltre, nella sua accezione sostanziale, i principi di trasparenza e di imparzialità rendono indispensabile, considerati gli effetti che le determinazioni assunte in merito alla

composizione e allocazione delle classi quarte potranno produrre in capo agli studenti e alle loro famiglie, che si dia conto dell'adeguatezza e dell'idoneità delle scelte intraprese dalle istituzioni scolastiche.

IL DIFENSORE CIVICO  
Avv. Antonio Caputo

AC/EB

- c) che l'art. procedere alla ricomposizione secondo i seguenti criteri: "le classi intermedie sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 22; diversamente procedendo alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati dall'articolo 16";

poiché l'appartenenza ad una classe sviluppa rapporti e scambi tra gli alunni che influisce sullo svolgimento dell'attività didattica e, conseguentemente, sull'apprendimento e sul percorso formativo degli studenti; la nuova sistemazione ponendo ciascuno di loro nella situazione di doversi inserire in un nuovo contesto didattico e relazionale

Con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento ha ratificato la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità che, accogliendo un “modello sociale della disabilità”, introduce i principi di non discriminazione, pari opportunità, autonomia, indipendenza con l’obiettivo di conseguire la piena inclusione sociale, mediante il coinvolgimento delle persone disabili e le loro famiglie; in particolare accogliendo all’art. 24 una concezione della disabilità che individua nel contesto culturale e sociale una risorsa potenziale che consente

alle persone con disabilità di raggiungere livelli di realizzazione e autonomia che, in condizioni contestuali meno favorevoli, sono difficilmente raggiungibili.

In merito, la legge 5.02.1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti della persone handicappate” prevede la garanzia del pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola nel lavoro e nella società.

Segnatamente, l’art. 12 comma 3 della L. 104/1992 dispone che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione ed il successivo comma 4 stabilisce che l’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà nell’apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalla disabilità connesse all’handicap”.

In tale ambito emerge, come evidenziato nelle Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la centralità della progettazione educativa individualizzata, prevista dall’art. 12 comma 5 della L.104/1992 che, sulla base del caso concreto e delle esigenze della persona disabile, dovrà individuare interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione; realizzando una progettazione educativa che scaturisce dal principio del diritto allo studio e allo sviluppo nella logica anche della costituzione di un progetto di vita che consenta agli alunni di “avere un futuro”.